

STATUTO DEL CONSORZIO
"TRENTINO OUTDOOR"

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e segg. del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna, denominato

"TRENTINO OUTDOOR"

ART. 2

SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Trento.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite su tutto il territorio nazionale e all'estero filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ART. 3

DURATA

La durata del Consorzio è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrecenta), salvo proroga od anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

ART. 4

OGGETTO

Il consorzio opera con le caratteristiche di mutualità senza speculazione privata o a fini di lucro e si propone di migliorare le condizioni economiche, e professionali dei soci costituendo per essi una struttura tecnica – giuridica ed economica per lo svolgimento, in forma di impresa di determinati servizi a favore degli stessi.

Il Consorzio in particolare si propone di:

1. creare un prodotto Open Air di alta qualità;
2. identificare in maniera chiara il pacchetto di strutture e di servizi che stanno alla base di tale offerta;
3. Creare e gestire il marchio di prodotto "Trentino outdoor";
4. garantire al cliente delle strutture ricettive consociate uno standard di qualità stabile nel tempo, basato su un sistema di valutazione delle prestazioni e di customing satisfaction;
5. creare tra i propri consociati le condizioni per il miglioramento continuo della cultura dell'ospitalità, considerato il target di clientela a cui ci si rivolge, attenta anche al contesto e all'atmosfera;
6. realizzare una promozione mirata per un prodotto Open Air di alta qualità;
7. promuovere in particolare il prodotto open air come una risorsa dell'ospitalità trentina lungo il corso dell'intero anno, al di là delle stagionalità limitate;
8. attivare un percorso di promozionalità selettivo in grado di indirizzarsi con successo a target particolarmente esigenti;
9. rafforzare e mettere in relazione le iniziative attivate dal Consorzio con le azioni promozionali svolte da Trentino S.p.A., o altri soggetti con riconosciuta specializzazione nel settore Open Air;

10. creare una procedura di fidelizzazione che consenta ai clienti l'accumulazione di vantaggi a seguito dell'utilizzo dei servizi forniti dagli esercizi ricettivi appartenenti al Consorzio;
11. prevedere un processo di revisione ed aggiornamento periodico del posizionamento del Consorzio all'interno dell'offerta trentina e di quella degli altri competitors;
12. svolgere programmi di ricerca e analisi di mercato riguardanti il settore Open Air al fine di migliorare le performance dei propri associati, nonché effettuare azioni di informazione e aggiornamento nei confronti dei propri associati;
13. effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate comprese le azioni di marketing e commercializzazione del prodotto, anche attraverso appositi contratti/convenzioni con organismi pubblici e/o privati specializzati in materia;
14. fornire direttamente e/o indirettamente servizi anche telematici;
15. promuovere, organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale per titolari, direttori, dipendenti ed addetti al settore Open Air;
16. predisporre idonei strumenti onde consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra gli associati sulla situazione generale, gestionale e particolare del mercato di riferimento;
17. stipulare convenzioni con società, Enti, Associazioni a beneficio delle imprese associate; svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle precedentemente elencate che siano necessarie e/o utili alla realizzazione dagli scopi predetti, avente per oggetto il perseguimento di tale finalità.

ART. 5

FONDO CONSORTILE

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il versamento di quote di partecipazione il cui ammontare è stabilito per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare delle quote può essere variato dal Consiglio Direttivo, il quale potrà altresì istituire un sovrapprezzo della quota consortile per coloro che entreranno a far parte del Consorzio trascorso il primo anno di attività dello stesso, in ogni caso le quote sottoscritte da una singola impresa non potranno superare un terzo del fondo consortile.

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, deliberare contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio, i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.

Le quote di partecipazione al fondo consortile sono incedibili ed intrasferibili a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

Entrano altresì a far parte del Patrimonio del Consorzio gli eventuali contributi versati da Enti pubblici e/o privati, le penalità pagate dai consorziati per inosservanza dei patti consortili, ove previste dall'eventuale regolamento interno, e gli eventuali introiti a qualsiasi titolo ricevuti.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'eventuale residuo netto che ne risulti verrà destinato in conformità a deliberazione dell'Assemblea.

ART. 6

RIPARTIZIONE SPESE

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese generali di gestione del Consorzio mediante un contributo

annuo determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo entro il limite massimo per ogni esercizio di Euro 4.000 (quattromila) al netto di imposte.

Contributi eccedenti i 4.000 Euro (al netto di imposte) potranno essere approvati, su proposta del Consiglio Direttivo, da parte dell'Assemblea, preferibilmente, in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

I consorziati, individualmente o in gruppo, dovranno altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni dagli stessi richieste e di cui abbiano singolarmente beneficiato.

ART. 7

CONSORZIATI

Possono assumere la qualifica di consorziati tutte le strutture ricettive operanti in Trentino previa verifica dei requisiti stabiliti dal disciplinare allegato al presente statuto come parte integrante.

L'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato entro 60 giorni, previo esito positivo dell'istruttoria.

Per l'istruttoria della domanda, ai fini della verifica dei requisiti previsti nel disciplinare, il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di organismi esterni. L'istruttoria prevede la verifica dei requisiti previsti dal Disciplinare e l'inesistenza di cause di incompatibilità. La delibera di ammissione diventa operativa solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota di cui all'art. 5), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione pena l'inefficacia del parere positivo.

La richiesta di ammissione al Consorzio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e dovrà specificare:

- a) ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui sopra;
- c) impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto, e nell'eventuale regolamento interno;
- d) impegno a sottoscrivere il Disciplinare del marchio "Trentino Outdoor";
- e) impegno a rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali e a versare le quote di contribuzione regolarmente deliberate.

I soci persone fisiche possono delegare, per iscritto, a rappresentarli permanentemente presso il Consorzio, il coniuge, i figli o persona che collabori effettivamente nell'attività.

Le società di persone debbono delegare, per iscritto, a rappresentarli permanentemente presso il Consorzio, un socio od altra persona che collabori effettivamente nell'attività.

Le società di capitali devono designare per iscritto la persona che le rappresenta in seno al Consorzio.

La designazione deve avvenire al momento della adesione e può essere variata, in qualsiasi momento.

I delegati o i rappresentanti, ai sensi dei precedenti commi, possono essere eletti a qualunque carica sociale e decadono dalla stessa in caso di revoca o rinuncia della delega.

ART. 8

DOVERI DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato deve versare l'importo fissato quale quota di partecipazione al fondo consortile, il cui ammontare è determinato in conformità a quanto stabilito dall'art. 5) del presente Statuto, oltre agli altri contributi deliberati in conformità al presente Statuto.

L'ammissione al Consorzio è subordinata al regolare pagamento della quota di partecipazione. L'adesione al Consorzio potrà dirsi perfezionata solamente dopo il versamento della quota dovuta.

In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di Consorzio a condizione che l'impresa acquirente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto per la partecipazione al Consorzio e non esistano motivi di esclusione.

In caso di morte di un consorziato, gli eredi, che continuino l'attività, possono subentrare nella qualità di consorziati, delegando uno di essi come rappresentante.

ART. 9

RECESSO DEL CONSORZIATO

Il consorziato, trascorsi tre anni dall'adesione al Consorzio, può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio stesso. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Il recesso sarà accettato ed avrà comunque effetto dal momento in cui il consorziato abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio ed in particolare agli impegni di natura finanziaria da lui assunti o assunti dal Consorzio per suo conto; nelle more degli adempimenti di cui sopra la comunicazione di recesso si intenderà sospesa fino all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Al recesso consegue, oltre alla perdita dell'uso del marchio, la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, oltre all'accrescimento della quota di partecipazione del socio receduto od escluso proporzionalmente alle quote degli altri, ai sensi dell'art. 2609 C.C.

ART. 10

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, previa diffida il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o abbia perduto anche uno solo dei requisiti indispensabili per l'ammissione al Consorzio previsti dal disciplinare;
- b) che sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedura concorsuale o, se persona giuridica, sia in fase di liquidazione;
- c) che in qualsiasi modo danneggi sia moralmente o materialmente il Consorzio e/o i suoi componenti oppure crei tra questi dissidi;
- d) che senza preventiva esplicita autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo prenda parte successivamente al suo ingresso nel Consorzio ad imprese che svolgono attività che risultino in contrasto o comunque che anche individualmente svolga attività o abbia interessi contrari o non conformi ai principi e alle strategie del Consorzio;
- e) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel Disciplinare del Marchio o nell'eventuale regolamento vigente o quanto previsto nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- f) che, senza giustificati e comprovanti motivi non adempia puntualmente agli altri obblighi verso il Consorzio;
- h) si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio e non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la propria esposizione debitoria verso il Consorzio, a qualsiasi titolo essa sia maturata.

Il consorzio escluso perderà il diritto all'uso del Marchio.

ART. 11

ORGANI CONSORTILI

Organi consortili sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i Soci aderenti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata (fax, o e-mail nel rispetto di quanto consentito dalla vigente normativa di legge) a ciascun consorzio almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può anche essere spedito tre giorni prima della riunione tramite telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora anche della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei consorziati. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibererà a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno i 2/3 (due/terzi) dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Ogni consorzio potrà farsi rappresentare in assemblea con delega scritta attribuita anche ad un non consorzio.

Ogni consorzio non potrà detenere più di 1 (una) delega in rappresentanza di altri consorziati assenti.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) procedere all'elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- b) approvare il bilancio sia preventivo che consuntivo;
- c) approvare le variazioni al disciplinare su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare su ogni altro punto posto all'ordine del giorno.

Spettano all'Assemblea straordinaria i seguenti compiti:

- a) modificare il presente statuto,
- b) deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio,

c) nominare i liquidatori.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri eletti fra i soci dall'assemblea.

I Consiglieri restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito dello statuto, ha inoltre il potere di proporre all'assemblea dei consorziati la modifica del disciplinare.

Decade dalla carica di consigliere, colui che senza giustificato motivo è assente a tre riunioni consecutive del Consiglio. Decade altresì dalla carica colui che, per qualsiasi motivo, seppur giustificato, non partecipa, durante il corso dell'anno, a cinque riunioni anche non consecutive. Per essere computate ai fini delle assenze le riunioni non debbono avere cadenza inferiore al mese. Il consigliere decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio e delle assemblee dei consorziati.

Il Presidente dura in carica quattro anni, salvo diversa durata stabilita nell'atto di nomina. In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo Presidente, che resterà in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali del Consorzio. Il presidente non può assumere più di 2 mandati consecutivi.

ART. 15

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio consortile va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 16

DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Escludendo il Consorzio ogni fine di lucro, non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio.

Tutte le spese devono essere coperte dai contributi degli stessi associati o da altri contributi.

Gli organi del Consorzio possono accantonare gli eventuali utili in un apposito fondo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di attività rientranti nel proprio oggetto, allo scopo di reinvestirli, al massimo entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, in modo da rendere tali utili esenti da imposta ai sensi dell'art. 7 Legge 21 maggio 1981, n. 240 e successive modifiche.

ART. 17

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche fra le persone dei soci, determinandone le competenze.

Il liquidatore, dove il fondo di liquidazione lo consente rimborserà ai consorziati le quote versate e l'eventuale residuo verrà destinato in conformità a deliberazione dell'Assemblea, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 (sedici).

ART. 18

REVISORE DEI CONTI

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è demandata ad un Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea dei Consorziati. Esso dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità consortile e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Il Revisore deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia. Il Revisore può richiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni consortili e su determinati affari e può, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Detti accertamenti eseguiti devono constare nell'apposito libro verbali.

ART. 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati o tra i consorziati ed il consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, possono essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui il consorzio ha la propria sede legale.

Gli arbitri, fermo restando quanto disposto dall'art. 2603, u. co., giudicheranno *de bono et aequo*, senza formalità di procedure, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli stessi vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ART. 20

CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia (articoli 2602 – 2615 C.C.).